

Fondazione Onlus Casa di Riposo Città di Sondrio



Statuto

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 29.10.2003 e n. 14 del 15.03.2004 e deliberazione della giunta regionale n. VII/17731 del 04.06.2004

Statuto

Premessa

L'ente denominato "Casa di riposo Città di Sondrio" faceva parte degli "stabilimenti" di pubblica beneficenza e fu amministrato, sino al 1937, dalla Congregazione di Carità del comune di Sondrio, soggetto disciplinato dal regio decreto napoleonico del 21 dicembre 1807 (contenente norme di riorganizzazione degli oggetti inerenti la pubblica beneficenza). La Congregazione di Carità traeva a sua volta origine dai Luoghi Pii Elemosinieri di cui si ha notizia già dal 1400.

Nel 1850, a seguito del distacco dell'Ospitale dal Luogo Pio Elemosiniero, si manifesta la necessità di realizzare "...un ospizio ove fossero raccolti i vecchi cronici diseredati di fortuna e senza appoggio di famiglia". Grazie ai fondi raccolti a seguito dell'apertura di una sottoscrizione di libere offerte, "fu appigionata allo scopo la casa Miotti alla Folla e nel primo aprile 1852 vi furono ricoverate sette donne..."

Nel 1859 il Municipio di Sondrio, "...volendo esso pure favoreggiare la Pia Opera", cede alla medesima l'uso gratuito di un edificio di sua proprietà (presumibilmente ubicato nella zona di Scarpatetti) da destinare a casa di ricovero; questa sistemazione si rivela tuttavia con il tempo inadeguata a soddisfare le numerose richieste di accoglienza.

Sino al 1865 "...la Pia casa non può essere ancora legalmente costituita per difetto di bastevole patrimonio".

Il 9 marzo 1877 il comune di Sondrio viene autorizzato ad accettare l'eredità di seimila lire disposta da Napoleone Malugani e destinata alla Congregazione di Carità per la costruzione di una casa di ricovero. Il 22 marzo 1882 il consiglio comunale di Sondrio delibera di assegnare alla Congregazione la somma di quattromila lire da aggiungersi all'eredità Malugani per l'erezione di un nuovo fabbricato per il ricovero dei poveri e di contrarre per il medesimo fine un mutuo di lire diecimila.

Nel 1883 hanno inizio i lavori di costruzione dell'edificio ubicato in via Don Bosco n.1, su progetto degli Ingegneri Giacomo Orsatti e Francesco Polatti. L'area utilizzata, di proprietà della famiglia nobile Andrea Quadrio, viene acquistata al prezzo di due lire al metro quadrato. I lavori hanno termine nel 1884 e l'opera viene collaudata l'8 luglio 1885.

All'inizio del 1900 viene realizzato un fabbricato ubicato a nord del primo destinato ad ospitare le fanciulle abbandonate, successivamente demolito negli anni sessanta.

All'amministrazione della Congregazione di Carità subentra nel 1937 l'Ente Comunale di Assistenza da cui peraltro, nel 1938, la Pia Casa di Ricovero chiede ed ottiene il decentramento e l'amministrazione autonoma.

Negli anni tra il 1960 ed il 1963 vengono realizzate le opere di sopralzo ed ampliamento dell'immobile posto sulla via Don Bosco, progettate e dirette dall'Architetto Enrico Tirinzoni.

Negli anni 1967-1968 viene costruito in fregio alla via Lusardi, a nord dell'edificio sopra citato, un immobile destinato ad orfanotrofio femminile, successivamente trasformato, con adattamenti interni, in pensionato per anziani.

Nell'ottobre del 2001 l'attività istituzionale della casa di riposo "Città di Sondrio" viene trasferita presso la nuova residenza sanitaria assistenziale ubicata a Sondrio, in via Don Guanella n. 36.

Capo I
Costituzione, denominazione, sede e scopo istituzionale

Articolo 1
- Denominazione e sede -

1. È costituita la fondazione denominata "Fondazione ONLUS Casa di riposo Città di Sondrio", di seguito per brevità chiamata fondazione, per trasformazione dell'I.P.A.B. Casa di Riposo "Città di Sondrio", avvenuta a seguito della legge della regione Lombardia n. 1, del 13 febbraio 2003.
2. La fondazione nasce in rapporto di completa continuità con l'I.P.A.B. dalla quale trae origine.
3. La fondazione ha sede a Sondrio, in via Don Guanella n. 36.
4. La fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2
- Scopi e attività -

1. La fondazione persegue lo scopo istituzionale di erogare, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di persone che si trovano, per qualsivoglia ragione, in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale integrato di servizi socio-sanitari-assistenziali.
2. La fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso persone anziane residenti nel distretto di Sondrio.
3. Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali, la fondazione svolge le attività accessorie di natura strumentale direttamente connesse al perseguimento delle finalità statutarie. Tra queste si menzionano, a solo titolo esemplificativo:
 - a. la partecipazione ad attività di progettazione della rete dei servizi socio-sanitari-assistenziali;
 - b. lo svolgimento di indagini ed attività di studio volti all'individuazione dei bisogni presenti sul territorio nel quale opera la fondazione;
 - c. la promozione culturale, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della fondazione;
 - d. la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.
4. La fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

5. La fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della regione Lombardia.
6. Per il perseguimento dei fini istituzionali la fondazione può stabilire forme di raccordo, collaborazione e integrazione con soggetti pubblici e privati.
7. E' fatto divieto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate nell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 460/1997.

Articolo 3
- Attività regolamentare -

1. Le seguenti materie sono disciplinate da appositi regolamenti:
 - a. l'ammissione ai servizi della fondazione;
 - b. il reclutamento, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale;
 - c. la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della fondazione;
 - d. le procedure di scelta dei contraenti;
 - e. ogni altra materia che il consiglio di amministrazione ritenga di regolamentare.

Articolo 4
- Principi e valori di riferimento -

1. La fondazione pone a fondamento della propria attività i seguenti valori e principi:
 - a. rispetto dei diritti dei fruitori dei servizi e orientamento alla soddisfazione di questi;
 - b. personalizzazione degli interventi e approccio globale ai bisogni;
 - c. diversificazione degli interventi in relazione ai bisogni espressi ed emergenti;
 - d. efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane, patrimoniali ed economiche;
 - e. sviluppo di sistemi di valutazione e controllo della qualità dei servizi erogati;
 - f. trasparenza nei processi decisionali;
 - g. valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio ove opera la fondazione, di forme di partecipazione all'attività della fondazione da parte degli utenti, delle organizzazioni dei familiari, delle organizzazioni di volontariato;
 - h. valorizzazione delle risorse umane della fondazione e attivazione di sistemi premianti collegati ai risultati conseguiti.

Capo II **Fondatore, sostenitori e volontariato**

Articolo 5 **- Fondatore e sostenitori -**

1. La fondazione, sorta attraverso la trasformazione dell'I.P.A.B. Casa di riposo "Città di Sondrio", ha come unico **fondatore** la Casa di riposo "Città di Sondrio".
2. Possono ottenere la qualifica di **sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo, la cui entità minima verrà determinata dal consiglio di amministrazione della fondazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, sempre in conformità alle determinazioni del citato consiglio.
3. La qualifica di **sostenitore benemerito** è concessa ad esponenti del mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria che abbiano, in modo significativo implicante notorietà, prestato la loro immagine pubblica personale a beneficio della fondazione.
4. Le predette qualifiche di sostenitore e sostenitore benemerito sono attribuite dal consiglio di amministrazione della fondazione.
5. Coloro che concorrono in qualunque modo alle attività o al patrimonio della fondazione non possono chiedere la restituzione delle erogazioni effettuate né rivendicare diritti sul patrimonio.

Articolo 6 **- Volontariato -**

1. È riconosciuta al volontariato organizzato l'opportunità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali della fondazione mediante:
 - a. lo svolgimento di attività attraverso le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti che rendono la loro offerta di tempo in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà;
 - b. il sostegno alla fondazione nel conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dallo statuto e nelle iniziative indirizzate alla valorizzazione del ruolo della stessa;
 - c. il sostegno nel perseguimento di un costante processo di miglioramento della qualità dei servizi erogati e della personalizzazione degli interventi;
 - d. la promozione della partecipazione della comunità locale all'attività della fondazione;
 - e. la raccolta di fondi a favore della fondazione.
2. L'organizzazione di volontariato deve essere apartitica, apolitica, senza fini di lucro e prevedere la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

3. Le iniziative del volontariato dovranno essere concordate con il consiglio di amministrazione e la direzione della fondazione ed essere coerenti con i fini statuari della stessa.

Capo III **Patrimonio e mezzi finanziari**

Articolo 7 **- Patrimonio -**

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dalle attività e passività ricomprese nell'articolo 2424 del codice civile tra cui, in particolare:
 - a. i beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione, al netto dei relativi fondi di ammortamento;
 - b. le dotazioni finanziarie, nonché i valori mobiliari e i rapporti di debito e credito;
 - c. i beni mobili e immobili che perverranno alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del consiglio di amministrazione;
 - d. i contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - e. i fondi derivanti dalla smobilizzazione di beni esistenti alla data della trasformazione, nonché della parte di rendite destinata, con delibera del consiglio di amministrazione, ad incrementare il patrimonio.

Articolo 8 **- Gestione del patrimonio -**

1. Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della fondazione, per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statuarie, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno 3/5 dei componenti del consiglio di amministrazione. Resta comunque esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale rappresentato dai beni, rapportato ad attualità.
2. Gli oneri assistenziali e di culto gravanti sul patrimonio in forza di disposizioni testamentarie sono integralmente assunti dalla fondazione e saranno adempiuti nei limiti delle rendite patrimoniali ad essi destinate.

Articolo 9 **- Risorse di gestione: impiego -**

1. Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.
2. La fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statuarie per mezzo delle seguenti risorse di gestione:

- a. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione;
- b. rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da enti pubblici per la fruizione dei servizi della fondazione;
- c. liberalità che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d. contributi di privati ed enti pubblici;
- e. entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

Capo IV
Organi della fondazione, attribuzioni e funzionamento

Articolo 10
- Organi della fondazione -

- 1. Sono organi della fondazione:
 - a. il consiglio di amministrazione;
 - b. il presidente del consiglio di amministrazione;
 - c. il direttore;
 - d. il revisore dei conti.

Articolo 11
- Composizione del consiglio di amministrazione -

- 1. La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il presidente, così nominati:
 - a. n. 3 dal Sindaco del Comune di Sondrio;
 - b. n. 2 dal Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

Articolo 12
- Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione -

- 1. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e comunque sino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione.
- 2. Il consiglio di amministrazione neo costituito si insedia su convocazione del presidente uscente o del consigliere più anziano per età.

3. Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.
4. Il consiglio di amministrazione uscente rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi nominati e può, nel periodo di proroga, compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 13
- Incompatibilità alla carica di consigliere -

1. Non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione della fondazione coloro che:
 - a. sono dipendenti o consulenti della fondazione;
 - b. hanno lite pendente con la fondazione o debiti con essa e siano stati legalmente posti in mora;
 - c. sono stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
 - d. ricoprono le cariche di Sindaco o assessore del comune di Sondrio;
 - e. ricoprono le cariche di presidente o assessore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
 - f. esercitano funzioni di controllo nei confronti della fondazione.

Articolo 14
- Decadenza e cessazione dei consiglieri -

1. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:
 - a. cause di incompatibilità alla carica che non vengano rimosse entro trenta giorni dalla sopravvenienza;
 - b. sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
 - c. provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della suindicata legge;
 - d. mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione;
 - e. mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione non appena questo abbia notizia che ricorrono condizioni di decadenza. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

3. La cessazione anticipata dal mandato di un consigliere per qualsivoglia causa deve essere comunicata al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla surrogazione.
4. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza dei consiglieri surrogati.
5. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano la decadenza dell'intero collegio.

Articolo 15
- Attribuzioni del consiglio di amministrazione -

1. Al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della fondazione.
2. Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo strategico della fondazione, individuando gli obiettivi e i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi. Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e la rispondenza delle attività di gestione della fondazione ai programmi adottati.
3. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ai singoli consiglieri e/o al direttore. Le decisioni assunte dai titolari di delega devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.
4. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
 - a. deliberare lo statuto e le relative modifiche;
 - b. nominare fra i propri membri il presidente e il vice presidente;
 - c. approvare il budget annuale entro il mese di dicembre e il rendiconto di gestione annuale;
 - d. adottare i regolamenti interni;
 - e. disporre l'implementazione di nuovi servizi o la dismissione di servizi già attivati;
 - f. decidere le forme di gestione dei servizi della fondazione con l'obiettivo dell'efficacia e dell'efficienza gestionale, nonché del raggiungimento di livelli qualitativi il più possibili corrispondenti alle aspettative dei fruitori;
 - g. programmare i volumi delle prestazioni dei vari servizi e la dotazione organica annua della fondazione e assegnare al direttore il relativo budget;
 - h. adottare annualmente il piano di acquisto dei beni mobili e servizi necessari all'ordinario funzionamento della fondazione e assegnare al direttore il relativo budget;
 - i. deliberare l'adesione ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti;
 - j. determinare le rette e le tariffe dei servizi erogati dalla fondazione;
 - k. deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi;
 - l. autorizzare la contrazione di mutui;

- m. deliberare l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- n. disporre l'accettazione di eredità, legati e donazioni e le modifiche patrimoniali;
- o. approvare la stipulazione di convenzioni, contratti, accordi di programma, protocolli, intese, forme associative o di collaborazione con altri soggetti privati o pubblici e con organizzazioni di volontariato per realizzare risultati di efficienza gestionale e ottimizzare l'uso delle risorse presenti sul territorio;
- p. nominare il direttore, disciplinarne i rapporti con la fondazione e le attribuzioni;
- q. nominare il revisore dei conti;
- r. nominare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi e istituzioni;
- s. promuovere la decadenza dei consiglieri;
- t. autorizzare il presidente a stare e/o resistere in giudizio.
- u. conferire eventuale incarico per lo svolgimento del servizio di cassa.

Articolo 16
- Gratuità della carica di consigliere -

1. Le funzioni di presidente e di membro del consiglio di amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle attività connesse all'espletamento del mandato.

Articolo 17
- Convocazioni e adunanze del consiglio di amministrazione -

1. Il consiglio di amministrazione si raduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due consiglieri.
2. Le sedute sono convocate dal presidente mediante invito scritto indicante data, ora e sede della riunione, elenco dell'ordine del giorno e deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la comunicazione può essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta anche attraverso telefax, telegramma o posta elettronica.
3. Ogni consigliere può chiedere l'inserimento all'ordine del giorno delle proprie proposte.
4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio. Il numero legale deve perdurare per tutta la seduta e, qualora venisse a mancare nel corso dell'adunanza, il presidente la dichiara chiusa.
5. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
6. Il presidente può invitare alle sedute persone esterne al consiglio per acquisire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti in trattazione.
7. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore. In caso di assenza del direttore le funzioni di segretario vengono assunte dal consigliere più giovane per età.
9. I verbali e le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere scritti in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.

Articolo 18
- Deliberazioni del consiglio di amministrazione -

1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere prese con la maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, tranne quelle riguardanti le modificazioni statutarie, l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali su di essi per le quali si richiede il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei componenti il consiglio.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente dell'adunanza consiliare.
3. Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito procedere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.
4. I componenti del consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della fondazione.

Articolo 19
- Il presidente del consiglio di amministrazione -

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. Il presidente è il rappresentante legale della fondazione.
3. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, svolgendo azione propulsiva delle attività dello stesso.
4. Rappresenta la fondazione in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione.
5. Cura, con il direttore, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.
6. Assume nei casi di urgenza, qualora non sia possibile convocare il consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al funzionamento della fondazione, ordinariamente di competenza del consiglio, sottoponendoli poi alla ratifica del medesimo nella prima seduta utile.
7. Sviluppa ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali della fondazione.
8. Cura ogni iniziativa di collegamento con altri soggetti pubblici e privati utile all'attività della fondazione.
9. Esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono delegate di volta in volta dal consiglio.

10. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni dello stesso saranno espletate dal vice presidente.

Articolo 20
- Il direttore -

1. Le funzioni di direttore sono attribuite dal consiglio di amministrazione a tempo determinato per una durata non superiore a quella del consiglio stesso ad un dipendente della fondazione o ad un esterno. Qualora l'attribuzione delle funzioni di direttore sia stata effettuata a favore di un dipendente della fondazione, e successivamente non riconfermata, tale scelta non pregiudica il rapporto di lavoro del dipendente stesso con la fondazione. Il consiglio di amministrazione è tenuto, in tal caso, a rivedere la struttura organizzativa della fondazione in modo da assegnare il dipendente in parola ad un posto di adeguato contenuto professionale.
2. Il direttore esercita le funzioni di gestione ordinaria e le altre funzioni di gestione a lui delegate dal consiglio di amministrazione.
3. Il direttore attua la pianificazione operativa e la realizzazione dei programmi del consiglio di amministrazione, assumendo tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, combinando i fattori produttivi che gli vengono assegnati nell'ambito dei programmi con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, perseguendo l'obiettivo del raggiungimento del più elevato livello qualitativo dei servizi erogati consentito dalle risorse disponibili.
4. Il direttore risponde al consiglio di amministrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi posti dallo stesso, valutati in termini di volumi delle prestazioni erogate, qualità delle stesse, equilibrio economico-finanziario, nonché dello sviluppo e della crescita professionale delle risorse umane coinvolte. Verifica la corretta ed economica gestione delle risorse mediante valutazioni comparative di costi, rendimenti e risultati.
5. Elabora studi di fattibilità e proposte da sottoporre al consiglio.
6. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con parere consultivo e redige i verbali delle sedute.

Articolo 21
- Organo di revisione -

1. Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione della fondazione è affidato ad un revisore nominato dal consiglio di amministrazione tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Il revisore presenta al consiglio di amministrazione una relazione di controllo da allegarsi al bilancio annuale.
3. L'incarico di revisore è conferito per una durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione ed è rinnovabile. In caso di dimissioni o decadenza, il revisore cessato viene sostituito; l'incarico del sostituto ha durata pari a quello del revisore sostituito.
4. Il consiglio di amministrazione può revocare il revisore per giusta causa.
5. Al revisore spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario secondo le tariffe professionali.

Capo V
Norme contabili e norme generali di amministrazione

Articolo 22
- Esercizio e bilancio -

1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, secondo i termini di legge, il consiglio di amministrazione predispone il bilancio d'esercizio, la nota integrativa nonché un'apposita relazione sulla situazione della fondazione e sull'andamento della gestione. Tale relazione deve essere integrata dalla relazione dell'organo di revisione contabile.
2. Al fine di meglio programmare l'attività della fondazione e di poter determinare con congruità le tariffe dei servizi erogati, il consiglio di amministrazione redige un budget, di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente. Periodicamente sono effettuati controlli per verificare gli scostamenti fra il budget e l'andamento della gestione finalizzati all'eventuale adeguamento dello strumento programmatico alle reali esigenze di gestione.
3. Gli adempimenti contabili della fondazione sono disciplinati dalle norme riguardanti le Onlus.
4. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione.
5. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili o avanzi di gestione, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 23
- Servizio di cassa -

1. Il servizio di esazione di cassa può essere affidato ad un istituto bancario.

Articolo 24
- Firma e rappresentanza -

1. Al presidente o a chi ne fa le veci spetta disgiuntamente la rappresentanza legale della fondazione di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma.
2. Il consiglio di amministrazione o il presidente possono delegare di volta in volta, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio, la facoltà di rappresentare la fondazione di fronte a terzi ed in giudizio o l'uso della firma ad altri amministratori o al direttore.
3. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente dà prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

Capo VI
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 25
- Estinzione -

1. La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli artt.27 e 28 del codice civile.
2. In caso di estinzione o scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo della fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26
- Norma finale -

1. Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia di enti non lucrative e, in particolare, di Onlus (D. Lgs. 460/1997).